



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
**DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

Roma, 21 settembre 2011

Prot. n. 15051  
All.: 2

Ai Direttori degli Uffici di segreteria delle  
Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado

Loro sedi

**OGGETTO:** Introduzione del contributo unificato nel processo tributario - Art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

**Premessa**

1. Ambito di applicazione del contributo unificato .....	3
2. Presupposto oggettivo .....	3
2.1 Atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato .....	4
2.2 Atti e provvedimenti non soggetti al contributo unificato .....	5
3. Presupposto soggettivo .....	6
4. Determinazione del contributo unificato .....	8
4.1 Misura del contributo unificato .....	8
4.2 Maggiorazione del contributo unificato .....	9
5. Dichiarazione del valore della lite .....	9
6. Pagamento del contributo unificato .....	11
7. Prenotazione a debito del contributo unificato .....	12
8. Adempimenti a carico degli Uffici di Segreteria .....	12
9. Procedure di riscossione .....	14
9.1 Riscossione del contributo unificato .....	14
9.2 Irrogazione e intimazione al pagamento della sanzione .....	15
9.3 Riscossione coattiva del CU e recupero delle spese prenotate a debito .....	16
10. Rimborso del contributo unificato .....	17
11. Richiesta di copie conformi per le parti processuali .....	17
Allegato A (invito al pagamento) .....	18
Allegato B (irrogazione sanzione) .....	19

## **Premessa**

Con il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono state emanate, tra l'altro, disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie (art. 37), nonché per il riordino della giustizia tributaria (art. 39).

L'articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato (CU), già vigente nell'ambito del processo civile e amministrativo.

Con il comma 6 dell'articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, sono state conseguentemente apportate modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG), approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, al fine di consentire l'applicazione del CU ai ricorsi e agli altri atti del processo tributario.

L'articolo 9 del TUSG, come modificato dall'art. 37, comma 6, lett. b), del decreto legge n. 98/2011, ha previsto che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario.

L'ammontare del CU è commisurato al valore della controversia, come previsto dal comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG, introdotto dalla lettera t) dell'articolo 37, comma 6, del decreto legge n. 98/2011.

Sulla base delle disposizioni contenute nella lettera v) del comma 6 dell'articolo 37, del decreto legge n. 98/2011, che modificano l'art. 18, comma 1, secondo periodo del TUSG, l'imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato del processo tributario.

Ai sensi dell'art. 41 del decreto legge n. 98/2011, le disposizioni contenute nel medesimo decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. - serie generale - del 6 luglio, n. 155).

Come stabilito dall'articolo 37, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, il CU si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2001, ossia a decorrere dal 7 luglio 2011.

Da ultimo, sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina del contributo unificato, a seguito dell'emanazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011.

## **1. Ambito di applicazione del CU**

Come già rappresentato, nel processo tributario, il CU si applica, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, come modificato dall'art. 2, comma 35-quinquies, lett. a), del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, ai “ricorsi notificati” ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 alla data del 7 luglio 2011.

Per “ricorsi notificati” devono intendersi tutti gli atti introduttivi di nuovi giudizi di primo grado, di appello e di esecuzione.

Per “processo” si intende, ai sensi della lettera o) dell'articolo 3 del TUSG, “qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”.

Si ricorda che per “giurisdizione tributaria” deve intendersi quella esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992.

Ne consegue, pertanto, che risultano soggetti al contributo unificato gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dalla data del 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito presso le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ovvero dalla data di richiesta di iscrizione a ruolo.

## **2. Presupposto oggettivo**

Come già chiarito in premessa, l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del TUSG, dispone che sono soggetti al contributo unificato gli atti e provvedimenti del processo tributario non soggetti all'imposta di bollo.

Si ricorda che il quarto periodo del citato articolo 18, comma 1, stabilisce che gli atti e provvedimenti del processo tributario sono “...tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” al procedimento giurisdizionale tributario.

Nel processo tributario sono “atti processuali” quelli che introducono un nuovo giudizio di primo grado o di impugnazione innanzi alle Commissioni provinciali o regionali (ricorso, appello, riassunzione) e quelli che introducono nuove e autonome domande nell'ambito del processo già in corso (motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio, appello incidentale).

Possano configurarsi come:

- “antecedenti” gli atti che oltre ad essere caratterizzati da una precedenza cronologica rispetto alla fase giurisdizionale, sono connessi a quest'ultima in termini di funzionalità o di necessità;
- “necessari” quegli atti che costituiscono i presupposti indispensabili all'instaurazione del procedimento giurisdizionale;

- “*funzionali*” quegli atti e provvedimenti che sono teologicamente collegati alla fase giurisdizionale senza tuttavia costituirne un presupposto di procedibilità.

L’elenco di atti che segue, è formulato con rinvio agli atti processuali desumibili dalle disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992, con l’avvertenza che detto elenco potrebbe subire variazioni in relazione all’evoluzione del processo tributario.

## **2.1 Atti e provvedimenti soggetti al CU**

Il comma 6-quater dell’articolo 13 del TUSG, come modificato dalla lett. t) dell’art. 37, comma 6, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, e dall’art. 2, comma 35-bis, lett. f) del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, stabilisce che è dovuto il contributo unificato per i ricorsi principale e incidentale proposti innanzi alle Commissioni tributarie.

Sulla base dei principi contenuti negli articoli 13 e 18 del TUSG, il contributo unificato è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti:

- a) ricorso e appello principale avverso la sentenza di cui agli artt. 18 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992;
- b) appello incidentale di cui all’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992;
- c) riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92;
- d) istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992;
- e) opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
- f) ricorso in ottemperanza di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 546/92;
- g) motivi aggiunti di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio. Si precisa che si configurano motivi aggiunti, in senso proprio, solo quelli proposti avverso provvedimenti depositati dalle parti in corso di causa. Non costituiscono motivi aggiunti, secondo l’accezione sopra descritta - ancorché denominati tali dalle parti - quelli proposti ad integrazione o chiarimento dei motivi contenuti nel ricorso originario, che non sono soggetti al CU.

Si ritiene, altresì, che sia dovuto il contributo unificato per i seguenti atti:

- h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell’art. 17-bis, aggiunto al D.Lgs. n. 546/1992 dall’art. 39, comma 9, del decreto legge n. 98/2011, nelle

controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato comma 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso;

- i) riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;
- l) atti di intervento di cui all'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92;
- m) istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997;
- n) reclamo di cui agli artt. 28 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale.

## **2.2 Atti e provvedimenti non soggetti al CU**

Il contributo unificato non è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti:

- a) istanza di sospensione di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92, anche nel caso in cui la stessa sia proposta con atto separato, sia antecedente che successivo alla proposizione del ricorso principale. Detta istanza, infatti, non si configura alla stregua di un vero e proprio giudizio cautelare, sebbene introduttiva di una fase incidentale del processo di primo grado i cui atti non sono assimilabili ad autonomi atti processuali o a quelli antecedenti, necessari o funzionali allo svolgimento del processo;
- b) istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione. In detti casi, la sospensione della sentenza di primo grado, pur essendo manifestazione di potestà discrezionale del giudice adito, è espressione di un potere "proprio" del giudice dell'impugnazione, nei confronti della sentenza di primo grado, direttamente connesso all'effetto devolutivo dell'appello o del giudice che ha emanato la sentenza nei cui confronti è proposto il ricorso per revocazione o per cassazione;
- c) istanza di correzione materiale della sentenza, in quanto il relativo procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo. Tale procedimento non può, infatti, incidere sul contenuto della decisione;
- d) riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto si configura quale atto per il quale il pagamento del CU è stato già assolto al momento del ricorso introduttivo;

- e) riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto il CU è stato già assolto presso l'Ufficio di segreteria dichiarata incompetente dal giudice;
- f) istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto la stessa comporta un mero effetto sospensivo del processo tributario, con la conseguenza che il CU va corrisposto nell'ambito del giudizio instaurato presso la Corte di Cassazione;
- g) motivi aggiunti di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, nel caso in cui detta produzione si configuri, come già chiarito, quale proposizione di ricorsi avverso atti già impugnati per vizi diversi di quelli fatti valere nel ricorso originario;
- h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha emanato l'atto ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
- i) relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto rientrante tra gli atti funzionali e necessari al procedimento giurisdizionale per il quale il CU è stato già assolto;
- l) chiamata in causa del terzo di cui all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto costituisce una mera integrazione del contraddittorio instaurato in un processo per il quale è stato già assolto il relativo CU.

### **3. Presupposto soggettivo**

In base alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1, del TUSG, *“la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo (...) è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.”*

Ai fini di cui trattasi, la costituzione in giudizio avviene, nel processo di primo grado e nell'appello, mediante deposito del ricorso/appello presso l'Ufficio di segreteria, nei modi e nelle forme previste dagli artt. 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, indipendentemente dalla presentazione della nota di iscrizione a ruolo.

Nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento del CU è tenuto, di regola, il ricorrente.

Nel giudizio d'appello di cui all'articolo 53, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta, normalmente, la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado.

Nell'ipotesi di soccombenza parziale in primo grado, in cui la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall'amministrazione, ciascuna parte che ricorre è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi.

Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle Commissioni tributarie e il resistente si sia costituito in giudizio prima dell'attore, il soggetto obbligato al pagamento del CU risulta essere la parte resistente.

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, disciplinate dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'articolo 39, comma 9, del decreto legge n. 98/2011, nel quale l'ammissibilità del ricorso è condizionata all'obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo. Infatti, ai sensi del citato art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23, del D.Lgs. n. 546/1992, decorrono dalla predetta data.

Resta inteso che l'obbligo di pagamento del contributo insorge al momento del deposito del reclamo nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale.

Nel giudizio di rinvio di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale o regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta la parte proponente la riassunzione.

Nella revocazione e nel giudizio di ottemperanza, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 70 del D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento del CU è tenuta la parte proponente i relativi giudizi.

Deve ritenersi esonerata dal pagamento del contributo unificato la parte (intimata o appellata), evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella Segreteria della Commissione competente, nei trenta giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o dell'appello, qualora il ricorrente o l'appellante non si costituiscano tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti, a pena d'inammissibilità da dichiararsi con decreto presidenziale, ai sensi degli artt. 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

E', infatti, apparso difforme dai principi di economicità e di razionalità del processo tributario, riaffermati dall'art. 111 della Costituzione, l'assoggettamento al contributo unificato della costituzione in giudizio del resistente a fronte dell'estinzione del processo tributario dichiarato inammissibile con provvedimento presidenziale per l'omessa costituzione in giudizio della parte ricorrente o appellante.

Sarà cura dei responsabili degli Uffici di Segreteria, per i casi sopra rappresentati, segnalare al Presidente della Commissione tributaria la mancata costituzione in giudizio del ricorrente ovvero dell'appellante, al fine della predisposizione del necessario provvedimento (ordinanza o decreto) che dichiari inammissibile il ricorso/appello.

Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni avvertiranno, informalmente, le parti intimare che si costituiscano in giudizio prima del termine dei 60 giorni previsti dagli artt. 23 e 54, D.Lgs. n. 546/1992 e, comunque, nei 30 giorni previsti per la costituzione del proponente il ricorso o l'appello dagli artt. 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che il contributo unificato grava a loro carico e che il termine di versamento è di 30 giorni a decorrere dal deposito degli atti in segreteria sempreché il ricorrente si sia costituito in giudizio nei termini prescritti dalla legge.

#### **4. Determinazione del CU**

Come già rilevato, l'introduzione nel processo tributario del contributo unificato ha comportato una serie di modifiche alla disciplina contenuta nel TUSG.

In particolare, le disposizioni contenute nelle leggi nn.ri 111/2011 e 148/2011, hanno aggiunto, rispettivamente, il comma 6-quater all'art. 13 e il comma 3-bis all'art. 14 del TUSG; nella prima disposizione sono stabiliti gli importi del contributo in relazione al valore della controversia, mentre nella seconda sono contenuti i criteri per la determinazione del valore necessario per l'applicazione del contributo stesso.

##### **4.1 Misura del contributo unificato**

Secondo il nuovo comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG, per i ricorsi principale e incidentale, proposti innanzi le Commissioni tributarie, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 30,00 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60,00 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120,00 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
- d) euro 250,00 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500,00 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500,00 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Per le controversie tributarie di valore indeterminabile è dovuto un CU pari a 120,00 euro; si ricorda, infatti, che tale previsione è stata introdotta con le modifiche apportate alla lettera c) del comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG dalla lettera f) del comma 35-bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.



Tale modifica si applica per i ricorsi notificati a decorrere dalla data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011.

Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data, in caso di valore indeterminato della controversia e in assenza di specifiche disposizioni previste nel comma 6 dell'art. 37 del decreto legge n. 98/2001, la misura del contributo unificato dovuto per le controversie di valore indeterminato è pari ad euro 30,00 corrispondente al primo scaglione di valore, atteso che detto valore può considerarsi pari a zero.

#### **4.2 Maggiorazione del contributo unificato**

Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del TUSG, come modificato dalla lettera q) dell'art. 37, del comma 6, decreto legge n. 98/2011 e dall'art. 2, comma 35-bis, lett. b), del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, nel processo tributario, il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992, ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso.

Si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata solo al ricorso in primo grado o a quello di appello principale o incidentale ma non agli altri atti del processo sottoposti a contributo, stante la generalità del divieto di analogia "*in malam partem*".

Tenuto conto che la maggiorazione si configura quale sanzione amministrativa, si ritiene, altresì, che la mancata indicazione della PEC e del codice fiscale possa essere sanata tempestivamente dalla parte - previa apposita richiesta, anche informale, della Segreteria della Commissione tributaria competente - con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che tale atto venga notificato alla controparte prima del deposito.

Si ricorda, infine, che al ricorrente che sta in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92, e che non indica nel ricorso introduttivo la PEC, non si applica la sanzione dell'aumento del cinquanta per cento del CU; diversamente, detto aumento si applica qualora lo stesso non indichi il proprio codice fiscale.

#### **5. Dichiarazione del valore della lite**

Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'articolo 14 del TUSG, "*nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito*".

La disposizione fa obbligo alle parti ricorrenti in primo grado e in appello e a tutte le altre parti tenute al versamento del contributo di dichiarare il valore della lite nella redazione

delle conclusioni del ricorso, indipendentemente dal valore dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo da presentare unitamente al ricorso.

Analogo obbligo sussiste nei confronti dell'Amministrazione pubblica e dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (cd. "gratuito patrocinio"), nell'ipotesi dell'art. 11 del TUSG, che prevede la prenotazione a debito del contributo unificato e delle altre imposte e spese a suo carico.

In base a quanto disposto dall'art. 12, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992, per "valore della lite tributaria", "*...si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste*".

Nell'ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applica il CU pari a 1.500,00 euro, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 13 del TUSG.

Detta previsione è stata inserita dalla lettera c) del comma 35-bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i ricorsi notificati a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011.

Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data e che non contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato, attesa la mancanza di una specifica norma vigente nel TUSG al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011.

E' opportuno precisare che le controversie inerenti le operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell'estimo tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale), si configurano di valore indeterminabile.

Ulteriore ipotesi di valore indeterminabile della controversia, è identificabile nell'impugnazione del provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all'anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Sarà compito delle Segreterie verificare il valore della controversia al fine di stabilire l'importo del contributo unificato a carico della parte obbligata al versamento e provvedere al recupero del contributo stesso (Cfr. in tal senso, Circ. Ministero della Giustizia del 15 marzo 2006 – "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia").

Nel giudizio di primo grado, il valore della lite dovrà essere determinato con riferimento all'ammontare del tributo oggetto del ricorso principale. Qualora l'atto impugnato

contenga più tributi, il valore della lite si identifica esclusivamente con quello relativo al tributo di cui si chiede l'annullamento.

Per i giudizi di secondo grado, il valore della controversia si identifica con il contenuto della sentenza. Qualora la sentenza abbia accolto o respinto *in toto* il ricorso in primo grado, il valore della lite in appello sarà pari a quello determinato in primo grado. Qualora la sentenza abbia accolto parzialmente il ricorso e riformato in parte l'atto impugnato, il valore della controversia cui commisurare il CU sarà pari a quello determinato nella sentenza appellata. Nell'appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell'appello stesso.

## **6. Pagamento del CU**

Il pagamento del contributo unificato è effettuato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 191 a 195 del TUSG.

L'art. 192 del TUSG, stabilisce che il contributo unificato è corrisposto mediante versamento presso:

- gli agenti della riscossione, utilizzando il modello F23. Ai fini della individuazione dei codici da utilizzare si rinvia ai paragrafi 8 e 9 della presente circolare. Per le istruzioni alla compilazione del modello si rinvia al sito di questo Dipartimento [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e a quello dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it);
- gli uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato, competente per provincia;
- le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).

La ricevuta del versamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 194 del TUSG, deve contenere i seguenti dati:

- a) l'ufficio giudiziario adito;
- b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
- c) le generalità delle altre parti.

Se la parte obbligata al pagamento del CU decide di versare il contributo presso le rivendite di genere di monopolio, ha l'onere di apporre l'apposito contrassegno nello spazio dedicato nella nota di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Le Segreterie sono tenute a verificare che nel fascicolo d'ufficio sia inserita, in originale, la prova dell'avvenuto versamento.

## **7. Prenotazione a debito del contributo unificato**

L'art. 11 del TUSG dispone che *“il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico...”*.

La lett. q) dell'art. 3 del TUSG, stabilisce che per *“amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito”* si intende *“...l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”*.

Sono Amministrazioni dello Stato i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici; agli stessi sono equiparati le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Territorio) di cui al D.Lgs. n. 300/1999, cui è demandata la gestione di tributi erariali.

Le Amministrazioni dello Stato e i soggetti equiparati che siano parti del processo tributario in qualità di resistenti e di ricorrenti, nei diversi gradi di giudizio, sono comunque obbligati a dichiarare, nelle conclusioni del ricorso, il valore della lite ai fini del contributo unificato e a indicare, altresì, la norma di legge che li ammette alla prenotazione a debito in esame.

In conformità all'art. 11 del TUSG, la prenotazione a debito del contributo unificato opera anche nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La prenotazione a debito del contributo unificato si effettua mediante la compilazione di un apposito modello, che dovrà essere acquisito al fascicolo processuale, e del registro generale delle medesime spese.

## **8. Adempimenti a carico degli Uffici di Segreteria**

L'art. 15, comma 1, del TUSG, dispone che *“il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.”*

Al momento del deposito o della ricezione del ricorso, dell'appello o di uno degli atti del processo indicati al punto sub 2 della presente circolare, le Segreterie delle Commissioni dovranno verificare che:

- a) l'atto depositato contenga, nelle conclusioni, la dichiarazione di valore della controversia;
- b) la ricevuta del versamento del contributo unificato sia allegata al ricorso;
- c) il codice tributo inserito nel modello F23 sia il *“941T”* *“contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali”* e nel punto 6 *“ufficio o ente”* del medesimo modello venga indicato il codice della commissione tributaria adita;

- d) l'importo pagato corrisponda a quello previsto per lo scaglione relativo al valore della causa. Qualora si riscontri l'insufficienza o l'omissione nel pagamento del contributo, dovrà essere compilata un'apposita scheda dandone comunicazione all'Ufficio competente per il recupero del CU;
- e) le Amministrazioni dello Stato e i soggetti equiparati abbiano richiesto espressamente la prenotazione a debito del contributo unificato, indicando la fonte normativa. In modo analogo a quanto prescritto al punto sub d), il funzionario dovrà procedere alle prenotazioni a debito del contributo unificato, qualora insufficiente rispetto al valore della controversia, compilando sia il registro generale sia l'apposito modello, da acquisire al fascicolo processuale.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del TUSG, *“il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa”*.

Ciò può verificarsi qualora, dagli atti successivi a quello introduttivo del giudizio, si determina l'ampliamento del valore della causa, ossia l'aumento dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato oppure l'aumento della somma delle sanzioni, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni delle sanzioni, oggetto della lite tributaria.

Pertanto, nel caso di deposito presso le Segreterie delle Commissioni tributarie di atti processuali diversi dal ricorso, dall'appello principale o dalle rispettive costituzioni in giudizio, sempre che gli stessi siano fra quelli indicati al punto sub 2 della presente circolare, le Segreterie delle Commissioni dovranno, inoltre:

- f) confrontare il valore della lite originariamente indicato nell'atto introduttivo del giudizio con il valore indicato nell'atto ulteriormente depositato in giudizio;
- g) richiedere alla parte che effettua il deposito in Segreteria, qualora dalla differenza risulti un aumento del valore, di integrare l'importo del CU secondo la misura prevista al punto 4.1 della presente circolare.

E' opportuno precisare che l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato non comporta l'inammissibilità del ricorso, bensì l'obbligo di procedere alla riscossione del contributo dovuto.

## **9. Procedure di riscossione**

### **9.1. Riscossione del contributo unificato**

Per l'espletamento delle attività preliminari alla riscossione del CU, l'art. 247 dello stesso TUSG, dispone che *“... l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla*

*riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.*” Il successivo articolo 248 del TUSG, nei casi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, prevede l'emissione dell'invito al pagamento da parte dell'Ufficio indicato nel succitato articolo 247.

Pertanto, spetta alle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali presso le quali è stato depositato l'atto:

- il recupero del contributo unificato il cui pagamento sia omesso o insufficiente, ovvero quello derivante dall'applicazione della maggiorazione prevista dal comma 3-bis dell'art. 13 del TUSG, mediante comunicazione dell'invito al pagamento (**allegato A**);
- l'irrogazione e l'intimazione al pagamento della sanzione (**allegato B**);
- il calcolo degli interessi e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Come già chiarito, l'art. 248 del TUSG dispone che, nei casi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato “...entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte...l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione ... con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.”

Per il combinato disposto degli articoli 16 e 248 del TUSG, la Segreteria della Commissione tributaria, entro trenta giorni dal deposito del ricorso o altro atto processuale, notifica al debitore, ai sensi dell'articolo 137 c.p.c. o mediante altro mezzo di comunicazione equivalente, l'invito al pagamento dell'importo dovuto con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del TUSG, nonché all'iscrizione a ruolo del CU dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell'atto.

L'invito di cui al comma 2 dell'art. 248, è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'Ufficio di Segreteria.

In conformità all'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'invito stesso deve contenere la motivazione della richiesta del pagamento del contributo unificato, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

Il debitore deve depositare presso la Segreteria la ricevuta del versamento effettuato, utilizzando il modello F23, entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento; si fa presente che

il codice tributo, da indicare nel suddetto modello al punto 11, è il “750T” “*contributo unificato – D.P.R. n. 115/2002 – a seguito di invito al pagamento da parte dell’ufficio giudiziario*” e che non sono dovuti interessi e sanzioni.

Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento del CU, unitamente agli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla data di deposito dell’atto assoggettato a CU. In tal caso il codice tributo da inserire nel modello F23 è il seguente:

- “941T” “*Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali inclusi gli interessi*”.

## **9.2 Irrogazione e intimazione al pagamento della sanzione**

Per la riscossione del contributo unificato omesso o insufficiente, l’art. 16, commi 1 e 1-bis del TUSG, rinvia agli artt. da 247 a 249 (Parte VII, Titolo VII) e prevede l’applicazione degli interessi al saggio legale sull’importo iscritto a ruolo, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta, così come prescritto dall’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, in materia di imposta di registro.

L’entità della sanzione, tenuto conto del combinato disposto degli articoli 7 e 16, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del CU, nelle seguenti percentuali:

- 33% dell’importo dovuto e non versato, qualora il pagamento del contributo unificato avvenga oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito al pagamento ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
- 150% dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento;
- 200% dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente al novantesimo giorno ovvero non venga effettuato.

L’irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione di pagamento (Cfr. allegato B), con l’indicazione della misura della sanzione applicata in funzione dei giorni di ritardo nel pagamento del CU. L’ufficio competente all’espletamento della procedura di cui sopra, in base al combinato disposto degli articoli 16 e 247 del TUSG, è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del CU, come già chiarito al punto 9.1.

Decorsi inutilmente i termini per l’adempimento (30 giorni), che devono essere calcolati dal giorno dell’avvenuta notifica dell’invito al pagamento, e a cui devono aggiungersi ulteriori dieci giorni per il deposito della ricevuta di pagamento (10), il predetto Ufficio procede all’iscrizione a ruolo della sanzione.

Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento della sanzione, utilizzando il modello F23, indicando il seguente codice:

- “699T” “Sanzione - art. 16, c.1-bis, DPR n. 115/2002”.

### **9.3 Riscossione coattiva del CU e delle spese prenotate a debito**

Per quanto concerne la riscossione coattiva del CU, per la parte privata, qualora il debitore non provveda al pagamento entro il termine stabilito nell’invito al pagamento, l’ufficio di segreteria, presso cui è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del CU, procederà coattivamente, mediante iscrizione a ruolo, al recupero del CU e dei relativi interessi legali.

Relativamente al recupero delle spese che sono state prenotate a debito, nel processo di cui è parte l’Amministrazione pubblica, si fa presente che l’art. 158, comma 3 del TUSG ne individua le modalità di riscossione ed il soggetto competente al recupero delle stesse, prevedendo che: *“Le spese prenotate a debito e anticipate dall’erario sono recuperate mediante iscrizione a ruolo dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”*.

Ne deriva che - in conformità a quanto precisato dal Ministero della Giustizia con nota del 3 luglio 2011 e con circolare n. 9 del 26 giugno 2003 - la riscossione delle spese prenotate a debito dovrà essere curata dalla singola Amministrazione risultata vittoriosa nel processo tributario, nei confronti delle controparti processuali.

Al fine di consentire alle amministrazioni interessate il recupero del dovuto, gli uffici di segreteria dovranno trasmettere all’amministrazione o alle amministrazioni parte del processo - con apposita nota, previamente firmata dal responsabile del procedimento di cui deve essere conservata copia - il foglio notizie previsto dall’art. 280 del TUSG.

Resta inteso che, se l’amministrazione pubblica, ammessa alla prenotazione a debito, risulti parte soccombente, non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione.

### **10. Rimborso del contributo unificato**

La procedura di rimborso del contributo unificato (versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento, duplicazione dei versamenti, versamento al quale non ha fatto seguito il deposito del ricorso) è contenuta nella circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 della Ragioneria Generale dello Stato, alla quale si rinvia.

Come prescritto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo di apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.



## **11. Richiesta di copie conformi per le parti processuali**

Come più volte chiarito, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del TUSG stabilisce che l'imposta di bollo non si applica, altresì, agli atti e provvedimenti nel processo tributario soggetti al CU. Infatti, l'articolo 260 del TUSG, che stabiliva l'applicazione dell'imposta del bollo al processo tributario, è stato abrogato dall'articolo 37, comma 6, lettera cc), del decreto legge n. 98/2011.

L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.

Il successivo comma 2 precisa che la disciplina sull'imposta di bollo rimane invariata per le istanze e domande presentate dai terzi con qualsiasi mezzo (fax, e-mail, ecc...).

Resta, altresì, ferma la disciplina sul bollo per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli Uffici di segreteria, compreso il rilascio di certificati, con esclusione degli atti configurabili come antecedenti, funzionali e necessari al processo tributario.

\*\*\*\*\*

Si invitano gli Uffici di segreteria in indirizzo ad attenersi alla scrupolosa osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare che sarà pubblicata anche sul sito intranet, assumendo, altresì, le necessarie ed efficienti misure organizzative dirette alla gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato.

Il Direttore Generale delle Finanze  
Fabrizia Lapecorella



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

*Commissione Tributaria Regionale/Provinciale .....*

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Visti gli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" (TUSG);

Visto l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visti gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

**SI INVITA**

\_\_\_\_ [dati della parte] \_\_\_\_\_ con domicilio (eletto presso l'Avvocato)

al pagamento, **entro il termine di trenta giorni**, decorrente dalla notifica del presente atto, della somma di euro

\_\_\_\_\_ per

- omesso pagamento del contributo unificato
- insufficiente pagamento del contributo unificato
- maggiorazione del contributo unificato

in relazione alla controversia instaurata con deposito del ricorso in data \_\_\_\_\_, iscritto in data

\_\_\_\_\_ al Registro Generale Ricorsi (CTP)/Registro Generale Appelli (CTR) di questa Commissione

al n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_;

Il pagamento dovrà essere effettuato, mediante modello di pagamento F 23, utilizzando il codice **750T** (pagamento a seguito di invito bonario) avvertendo che entro dieci giorni dal versamento, dovrà pervenire a questo Ufficio la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento sarà promossa la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo con addebito degli interessi, decorrenti dalla data di deposito dell'atto cui si collega il pagamento e delle spese.

Ove il pagamento fosse effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, ai sensi dell'articolo 16 comma 1-bis, del TUSG si applicherà con separato e successivo provvedimento la sanzione come di seguito indicata:

- trentatré per cento (33%) dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto;
- centocinquanta per cento (150%) dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- duecento per cento (200%) dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato.

[Luogo e data] .....,.....

L'incaricato

Responsabile procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990:

<<Nome e cognome>>

recapito telefonico .....

\_\_\_\_\_



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

*Commissione Tributaria Regionale/Provinciale .....*

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_

Visto l'articolo 16 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e rilevato l'omesso (oppure l'insufficiente versamento del contributo unificato), in relazione alla controversia instaurata con deposito del ricorso in data \_\_\_\_\_, iscritto in data \_\_\_\_\_ al Registro Generale Ricorsi (CTP)/Registro Generale Appelli (CTR) di questa Commissione al n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_;

Visto il mancato pagamento dell'importo richiesto con invito notificato alla S.V. al domicilio eletto, ai sensi dell'articolo 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in data \_\_\_\_\_  
(oppure visto il ritardo del pagamento di giorni \_\_\_\_\_, rispetto al termine indicato nell'invito, notificato alla S.V. al domicilio eletto, ai sensi dell'articolo 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in data \_\_\_\_\_)

Vista la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

**APPLICA**

a \_\_\_\_\_ [dati della parte tenuta al pagamento] \_\_\_\_\_  
ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la sanzione di euro \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_ euro) [esporre la cifra in numeri e lettere] e ne intima il pagamento entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del presente atto.

Il pagamento dovrà essere effettuato, mediante modello di pagamento F 23, indicando il codice tributo 699T "Sanzione" e la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dovrà pervenire a questo Ufficio entro dieci giorni dal versamento.

In caso di mancato pagamento sarà promossa la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo con addebito delle spese.

Il presente provvedimento è impugnabile innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento stesso.

[Luogo e data] .....

L'incaricato .....